

Custodia del bene pignorato in esecuzione immobiliare promossa da creditore fondiario e liquidazione giudiziale

Tribunale di Larino, 04 marzo 2026

Il giudice di esecuzione immobiliare, promossa da creditore fondiario con successiva dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ha revocato l'incarico del custode precedentemente nominato sulla base del seguente assunto:

in presenza di una liquidazione giudiziale con esecuzione immobiliare “... *iniziata o seguita dal creditore fondiario (ma anche coltivata dal curatore a norma dell'art. 216, comma 10 c.c.i.i.), il giudice dell'esecuzione può procedere alla revoca del custode giudiziale da lui già individuato, ed è dispensato dal nominarlo ove non abbia ancora provveduto: si tratta infatti di nomina ormai superflua, poiché nell'esercizio dei compiti custodiali subentra il curatore. Costui, sostituendosi al debitore nell'amministrazione del patrimonio acquisito all'attivo della procedura (a norma dell'art. 128 c.c.i.i.) soggiace, in tale veste, alle direttive impartite dal giudice dell'esecuzione ex art. 484 cpc, così come vi soggiace il debitore a norma dell'art. 559 del codice di rito.*”